

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 13/2017 C.P.- G.D. Dott.ssa BERTOLOTTO ENRICA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr. Silvano

Cremonesi

* * *

ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PIANO E DELLA

PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 6, L.F.

nell'interesse di

ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L., con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02168620066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 232375, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Stefano Ciparelli, nato Tortona il 1 dicembre 1959 (C.F. CPRSFN59T01L304F) e domiciliato in Tortona (AL), via Carlo Varese n. 17 (**"IBP"** oppure la **"Società"**);

---o0o---

INDICE

I.	PREMESSA.....	1
1.	IBP e la sua strategicità ed imprescindibilità all'interno del modello di <i>business</i> pensato dal Gruppo M&G in relazione al ramo di attività attinente al settore del bioetanolo di seconda generazione.....	3
2.	Segue: la conferma da parte del mercato dell'importanza di IBP per una ristrutturazione unitaria del cd. Perimetro Bio in continuità aziendale	5
3.	Il piano concordatario e la proposta ai creditori di IBP.....	6
4.	L'assenza di impatto negativo in termini di maggiori costi prevedibili della concessione della proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.	8
5.	Conclusioni.....	9

---o0o---

I. PREMESSA

I.1. Con ricorsi in data 13 ottobre 2017, depositati in data 16 ottobre 2017 (i **"Ricorsi"**), IBP insieme a altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi - e, in particolare,

Mossi & Ghisolfi S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A., Biochemtex S.p.a., Beta Renewables S.p.A., IBP Energia S.r.l., Acetati Immobiliare S.p.A. e MG Polimeri S.p.A. (di seguito, se congiuntamente, le “**Società del Gruppo M&G**”) - hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria di essere ammesse al concordato preventivo, ex art. 161, sesto comma, I. fall., con concessione, ai sensi e per gli effetti di cui alla medesima norma, di un termine di centoventi giorni (ovvero della diversa durata ritenuta di giustizia) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, I. fall., ovvero della domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, primo comma, I. fall..

I.2. Con decreti in data 24 ottobre 2017 comunicati alle Società del Gruppo M&G in data 26 ottobre 2017, codesto Ill.mo Tribunale ha:

- a. concesso a tutte le Società del Gruppo M&G (ad eccezione di IBP, *cfr. infra sub par. I.3.*) il termine di 120 giorni, ex art. 161, sesto comma, I. fall., per il deposito del piano e della proposta di concordato, nonché della documentazione prevista dai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 I. fall.;
- b. nominato Commissari Giudiziali i Signori dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario e dr. Silvano Cremonesi;
- c. disposto, per le Società, termini per il deposito di documentazione e memorie informative;
- d. disposto che le Società del Gruppo M&G provvedano, con cadenza quindicinale, al deposito di “(...) *una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (...)*” (il “**Decreto**”).

I.3. Contrariamente a quanto accaduto per tutte le altre Società del Gruppo M&G, all'odierna istante IBP codesto Ill.mo Tribunale non ha concesso il termine di 120 giorni ex art. 161, sesto comma, I. fall. per il deposito del piano e della proposta di concordato, nonché della documentazione prevista dai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 I. fall., ma il minore termine di 60 giorni ai sensi art. 161, decimo comma, I. fall. in considerazione dell'istanza di fallimento promossa nei suoi confronti dalla Coiver Coibentazioni Termoacustiche S.R.L. a fronte di un credito di Euro

342.812,59, che è attualmente pendente avanti il Tribunale di Alessandria, Sezione Fallimenti, R.G. 169 / 2017, GD Dott.ssa Enrica Bertolotto con udienza rinviata al 16 gennaio 2018.

I.4. In adempimento all'obbligo informativo di cui al precedente punto I.2.d, la Società ha depositato la prima, la seconda e la terza memoria informativa quindicinale rispettivamente in data 8 novembre 2017, 23 novembre 2017 e 11 dicembre 2017, mentre in data 15 novembre 2017 e in data 15 dicembre 2017 sono state depositate la prima e la seconda memoria informativa ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, I. fall. Inoltre, IBP ha regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia.

1. IBP e la sua strategicità ed imprescindibilità all'interno del modello di *business* pensato dal Gruppo M&G in relazione al ramo di attività attinente al settore del bioetanolo di seconda generazione.

Come chiarito nell'ambito delle menzionate memorie, IBP ha intrapreso, insieme ad altre Società del Gruppo M&G, un percorso per trovare uno strumento unitario che possa concretizzare, all'esito delle verifiche in corso, una ristrutturazione dei debiti con soluzione in continuità aziendale, diretta o indiretta, per tutte o per alcune delle Società del Gruppo M&G anche in dipendenza della struttura dell'operazione che verrà prescelta dall'investitore industriale.

Come si è visto, il menzionato percorso è unitario e non può prescindere da quello delle altre Società del Gruppo M&G e ciò proprio in ragione del modello di *business* pensato dal Gruppo M&G in relazione al ramo di attività nel settore del bioetanolo di seconda generazione. Infatti, il menzionato modello di *business self-standing* (autosufficiente), se ne viene tutelata la continuità aziendale, è destinato ad incontrare un'ampia domanda nel mercato internazionale e ciò in quanto, come anticipato in sede di Ricorsi, la domanda di etanolo per carburanti è prevista in rimarchevole aumento negli anni. In particolare, come si è visto, ci si attende che l'etanolo cellulosico o di seconda generazione giocherà un ruolo fondamentale nella de-carbonizzazione del settore dei trasporti in quanto diversi Stati (tra cui Italia, India, USA, Cina etc..) hanno recentemente

approvato leggi atte ad incentivare l'uso dell'etanolo di seconda generazione⁽¹⁾.

Orbene, nel modello di *business* pensato dal Gruppo M&G, IBP gioca un ruolo fondamentale poiché è la titolare dell'impianto produttivo e prototipo di produzione di bioetanolo sito in Crescentino (VC) ed il menzionato stabilimento produttivo-prototipo - insieme agli ingegneri dipendenti di IBP che sono gli unici detentori del *know how* per la sua gestione e manutenzione - è un *key asset* del cd. Perimetro Bio che ha riscosso così tanto interesse sul mercato.

Infatti, l'attività di IBP è propedeutica al raggiungimento dell'obiettivo economico primario del Gruppo M&G nel settore del bioetanolo di seconda generazione che era ed è tutt'ora:

- (i) quello di concedere in licenza ad imprese terze operanti in qualsiasi parte nel mondo, attraverso la Beta Renewables, i brevetti e il *know how* necessari per costruire, appunto, impianti di bioetanolo di seconda generazione; nonché
- (ii) quello di progettare gli impianti di bioetanolo di seconda generazione adattando la tecnologia per le varie biomasse disponibili nei diversi territori interessati, nonché di progettare e fornire le apparecchiature critiche e avviare gli impianti in tutto il mondo attraverso la Biochemtex;
- (iii) quello di condurre prove su diverse biomasse disponibili nei vari continenti e adattare sviluppare la tecnologia attraverso i suoi laboratori.

Come si è visto nei Ricorsi, il menzionato obiettivo di *business* non avrebbe potuto, né potrebbe, essere perseguito senza poter concretamente dimostrare, attraverso un impianto prototipo, la validità della tecnologia sviluppata dal Gruppo M&G per la

(¹) Si citano, a titolo esemplificativo, la “*Technology Roadmap: Biofuels for Transport*” della International Energy Agency del 20 aprile 2011, nonché la direttiva CE 2014/94/UE e, a livello nazionale, il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 oltre alle “*Renewable Fuel Standard Program: Standards for 2017 and Biomass-Based Diesel Volume for 2018*” rilasciate dalla Environmental Protection Agency (EPA) in data 12 dicembre 2016 reperibile sul sito <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-12/pdf/2016-28879.pdf> e lo Studio della Task 39 della International Energy Agency pubblicato nel 2016 intitolato “The potential of Biofuels in China” reperibile sul sito <http://task39.sites.olt.ubc.ca/files/2013/05/The-Potential-of-biofuels-in-China-IEA-Bioenergy-Task-39-September-2016.pdf>)

produzione di bioetanolo di seconda generazione.

Del pari, il processo di M&A in corso sarebbe “monco” se il suo perimetro non dovesse, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente istanza, comprendere IBP in qualità di società proprietaria e gestrice non solo l’impianto dimostrativo di produzione di bioetanolo di seconda generazione di Crescentino, ma altresì, in qualità conduttrice del corrispondente ramo d’azienda in forza di un contratto di affitto sottoscritto con la IBP Energia, della collegata centrale di produzione di energia elettrica⁽²⁾.

2. Segue: la conferma da parte del mercato dell’importanza di IBP per una ristrutturazione unitaria e in continuità aziendale delle Società del Gruppo M&G facenti parte del Perimetro Bio

La strategicità ed imprescindibilità della continuità aziendale di IBP per la prosecuzione e realizzazione del modello di *business* pensato dal Gruppo M&G nel settore del bioetanolo di seconda generazione di cui al precedente paragrafo non necessita di ulteriori commenti posto che è lo stesso mercato ad avere recentemente confermato la veridicità delle menzionate circostanze: infatti, entrambe le società che nell’ambito del processo di M&A hanno sottoposto la propria offerta entro il termine del 6 dicembre 2017 indicato nella *process letter* hanno espressamente incluso IBP nelle proprie offerte.

La lettura di queste offerte - che per ragioni di riservatezza non sono state formalmente prodotte (ma comunque messe a disposizione del Tribunale e dell’Organo Commissariale - depone per l’opportunità ed, anzi, la necessità di concedere a IBP una proroga del termine di deposito del piano e della proposta nonché della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, l.f.; e ciò al fine di evitare di penalizzare il processo di ristrutturazione in corso in relazione a IBP e alle altre Società del Gruppo M&G e, soprattutto, di evitare di arrecare un grave danno ai creditori non solo della stessa IBP,

⁽²⁾ Come descritto nei Ricorsi, l’energia elettrica prodotta dal menzionato impianto (alimentato dalla lignina prodotta dall’impianto produttivo di bioetanolo di IBP) viene in parte venduta sul mercato con utilizzazione degli incentivi dei cd. certificati verdi, e in altra parte per il funzionamento dell’impianto stesso riducendone i costi di produzione. Tale attività genera mediamente cassa nella misura di circa 1 Mil di € al mese a fronte di un corrispettivo del canone d’affitto trimestrale della centrale elettrica dovuto a IBP Energia di Euro 1,6 Mil. (pari a Euro/Mil. 0,5 mensili).

ma anche e soprattutto delle altre Società.

A tanto si aggiunga che, non appena ricevute le anzi dette offerte, le Società del Gruppo M&G si sono immediatamente attivate con rispettivi offerenti al fine di rappresentare la necessità di un miglioramento della proposta economica in rapporto ai rispettivi fabbisogni concordatari, come sino a questo momento calcolati, non ricevendo obiezioni pregiudiziali ed anzi ricevendo l'invito alla prosecuzione della trattativa negoziale nella prospettiva di poter conseguire offerte irrevocabili che siano poi idonee ad attivare la procedura competitiva di cui all'art. 163-bis l. fall.

3. Il piano concordatario e la proposta ai creditori di IBP.

Come evidenziato sin dai Ricorsi, il piano concordatario e la proposta ai creditori di IBP è strettamente legata al processo di M&A gestito dalle Società del Gruppo M&G con l'ausilio dei loro consulenti finanziari e legali, nonché al contenuto delle offerte recentemente pervenute in data 6 dicembre 2017 che hanno permesso di rendere più concrete le assunzioni che le Società del Gruppo M&G insieme ai propri consulenti avevano fatto in attesa di conoscere il perimetro e l'ammontare oggetto di offerta dell'investitore industriale.

Nonostante le tempistiche connesse a un processo di M&A e alle incertezze sull'effettiva ricezione di offerte da parte dei diversi soggetti che si sono dimostrati seriamente interessati al perimetro bio, la Società - oltre ad aver condotto l'attività aziendale in termini di ordinaria amministrazione ed in coerenza con un programma concordatario in continuità aziendale - ha altresì concentrato i propri sforzi nella effettuazione di tutti i passaggi propedeutici ad una celere definizione dei contenuti del Piano e della Proposta.

In particolare, la Società ha:

- (i) proseguito nell'esame e nello studio della natura giuridica del Piano e della Proposta da presentare a codesto Ill.mo Tribunale ed ai creditori che, come già precisato, sarà declinata sul parametro del concordato preventivo in continuità aziendale "diretta" o "indiretta" ai sensi dell'art. 186-bis legge fall., con previsione di ripagamento dei creditori con i ricavi generati (i)

dall'operazione di M&A e (ii) dall'attività caratteristica in ambito della continuità aziendale, nonché (ii) dall'incasso dei crediti sorti e che sorgeranno per effetto della commercializzazione di energia elettrica e dei contributi nazionali in relazione alla stessa;

- (ii) ha in corso di definizione con gli Attestatori la campionatura delle posizioni debitorie e creditorie che saranno oggetto circolarizzazione da parte degli Attestatori stessi;
- (iii) è in corso di definizione la disamina delle singole posizioni dei creditori sociali, al fine di (a) quantificare le relative pretese, (b) verificare la sussistenza di eventuali ragioni di privilegio e/o di prededuzione, (c) verificare la natura cd. '*strategica*' o meno, anche in ottica di un eventuale classamento, dei creditori chirografari;

Inoltre, gli Attestatori hanno intrapreso le attività propedeutiche alla verifica della veridicità dei dati aziendali (*i.e.* circolarizzazione dei crediti vantati nei confronti dei clienti; circolarizzazione dei debiti dei confronti dei fornitori; revisione rapporti debito / credito nei confronti delle banche e degli istituti finanziari; verifica estratto di ruolo Equitalia; verifica carichi pendenti presso l'Agenzia Entrate; riscontro a campione Centrale Rischi Banca d'Italia; presa visione e primo riscontro libro cespiti e valori contabili; presa visione dei PV Giornalieri Guardia di Finanza).

Sebbene siano ancora in corso alcuni approfondimenti e i valori del passivo concordatario possono – allo stato – essere così schematizzati:

	<i>Euro/Mil.</i>
PASSIVO AL 15 OTTOBRE 2017	IBP
Istituti di credito garantiti	14,9
Istituti di credito non garantiti	9,3
Altri debiti finanziari verso terzi	3,2
Fornitori	30,9
Debiti verso società del Gruppo in c.p.	107,1
Altre società del Gruppo	-
Dipendenti (compreso TFR + fondo tesoreria INPS)	0,8
Tributari e previdenziali	1,0
Altri debiti	1,4
Totale debiti	168,6

Attivo fisso	Euro/Mil. 120
Attivo circolante	Euro/Mil. 60

4. L'assenza di impatto negativo in termini di maggiori costi prededucibili della concessione della proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.

Ed infatti, durante il periodo secondo le stime della Società:

- (i) sorgeranno contenuti debiti di natura prededucibile⁽³⁾ che saranno interamente soddisfatti con i flussi prodotti dalla gestione operativa, così come avvenuto nei mesi passati;
- (ii) saranno realizzati ricavi derivanti dal proseguimento dell'attività aziendale pari a circa **Euro/Mil. 6.5**;

(³) Di cui Euro 262.500,00 oltre IVA riferibili all'accordo di massima raggiunto con ILVO (che ricordiamo avere agito nei confronti di IBP mediante uno sfratto per morosità) che verrà sottoposto a specifica istanza di autorizzazione ex art. 167 l.f., e che prevede, in sostanza, la concessione in godimento a favore di IBP dei cespiti di cui al Contratto di Locazione e al Contratto d'Uso, quindi dell'Immobile e del Raccordo Ferroviario, per il periodo dal 17 ottobre 2017 sino al 31 marzo 2018 a fronte del pagamento da parte di IPB, a titolo di indennità di occupazione, di corrispettivi pari ad Euro 262.500,00 oltre IVA (4 ½ mensilità) (Euro 225.000,00, per il godimento dell'Immobile, ed Euro 37.500,00 oltre IVA per il godimento del Raccordo) per il menzionato periodo di godimento, mentre è attualmente oggetto di negoziazione il trattamento delle spese legali richieste ex adverso

Alla luce di quanto sopra, la concessione della proroga del termine per il deposito del Piano e della Proposta non comporterebbe un aggravamento del passivo in danno dei creditori ed anzi, sarebbe funzionale ad una maggiore, e migliore, soddisfazione degli stessi creditori, consentendo una migliore definizione dei termini del Piano e della Proposta.

5. Conclusioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, IBP ritiene, in definitiva, che sussistano giustificati motivi per richiedere ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., una proroga del termine concesso da codesto Ill.mo Tribunale e scadente in data 24/26 dicembre 2017.

È interesse della Società e, soprattutto, dei suoi creditori conseguire la richiesta proroga, che si auspica venga concessa nel termine massimo di giorni 60 (sessanta) con decorrenza dal 24/26 dicembre 2017 affinché i termini di IBP per il deposito del piano e della proposta siano allineati a quelli concessi alle altre Società del Gruppo M&G la cui attività fa perno su quella di IBP. Infatti, nella denegata ipotesi di mancata concessione della proroga richiesta, il processo di M&A di cui *amlus* nelle memorie informative in premessa sarebbe irrimediabilmente pregiudicato con inestimabile pregiudizio per il ceto creditorio di tutte le Società del Gruppo M&G che, in caso di liquidazione di IBP e delle altre Società avrebbero a disposizione un attivo di gran lunga inferiore e ciò non solo per l'assenza della liquidità attesa dall'operazione di M&A ma altresì a causa della inevitabile falcidia del valore dei beni sociali.

* * *

In considerazione di quanto sopra, la **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, *ut supra* rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ill.mo Tribunale di Milano voglia prorogare, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., il termine di deposito della proposta, del piano e dei documenti previsti dall'art. 161, comma 2 e 3, l.f., dal 24/26 dicembre 2017 per il periodo di sessanta giorni previsto dall'art. 161, comma 6, l.f. o comunque per il periodo ritenuto di giustizia.

* * *

Milano/Torino/Alessandria, 21 dicembre 2017

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini
